



Workshop: Comunicare lo screening organizzato

Dalla carta al bit: l'invito di screening ... e non solo

Nehludoff Albano

Dirigente Servizio Promozione della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro
Regione Puglia

Bari, giovedì 18 Maggio 2023



Il sottoscritto Nehludoff Albano

ai sensi dell'art. 3.3 sul Conflitto di Interessi, pag. 17 del Reg. Applicativo dell'Accordo Stato-Regione del 5 novembre 2009,

dichiara

che negli ultimi due anni NON ha avuto rapporti diretti di finanziamento con soggetti portatori di interessi commerciali in campo sanitario




Le azioni principali della prevenzione





Il quadro normativo generale e l'amministrazione digitale

Un quadro non certo esaustivo, ma che fissa alcuni punti di riferimento e altrettante correlazioni





Il codice dell'amministrazione digitale

A chi si applica ?

Art. 2

- A **tutte le pubbliche amministrazioni** (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione) ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
- Ai **gestori di servizi pubblici**, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse.
- Alle **società a controllo pubblico** [...].
- Le disposizioni concernenti l'accesso ai documenti informatici, e la fruibilità delle informazioni digitali, si applicano anche **agli organismi di diritto pubblico**.



Le disposizioni del presente Codice e le relative Linee guida concernenti il documento informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari [...], la riproduzione e conservazione dei documenti [...], il domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche [...], l'identità digitale [...] **si applicano anche ai privati**, ove non diversamente previsto.



Il codice dell'amministrazione digitale

I diritti «digitali»

- Chiunque ha il **diritto di usare**, in modo accessibile ed efficace, **le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni**, anche ai fini dell'esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute (art. 3 comma 1)
- Chiunque ha il **diritto di accedere ai servizi «on-line»** offerti dalle Pubbliche Amministrazioni, **tramite la propria identità digitale e anche attraverso il punto di accesso telematico (APP IO)** (art. 3-bis comma 1)
- Chiunque ha il **diritto di consultare «on-line»** senza necessità di autenticazione **gli elenchi dei domicili digitali** delle imprese, dei professionisti iscritti agli albi, delle pubbliche amministrazioni, delle persone fisiche, dei professionisti e degli enti di diritto non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese. Gli elenchi sono realizzati in formato aperto. (art. 6-quinquies comma 2)
- Chiunque ha **diritto di fruire dei servizi erogati** dalle Pubbliche Amministrazioni, **in forma digitale e in modo integrato**, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso (APP IO), anche **attraverso dispositivi mobili**. (art. 7 comma 1)





Il codice dell'amministrazione digitale

Gli obblighi

- Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali **assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono** a tale fine **utilizzando** - con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti - **le tecnologie dell'informazione e della comunicazione**. (art. 2 comma 1)
- Le pubbliche amministrazioni, i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese **hanno l'obbligo** di dotarsi di un **domicilio digitale** iscritto nell'elenco (INAD) e **hanno l'obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale** e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalità fissate nelle Linee guida. (art. 3-bis)
- Le pubbliche amministrazioni **provvedono** alla riorganizzazione e all'aggiornamento dei servizi resi, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze degli utenti e **rendono disponibili «on line» i propri servizi** nel rispetto delle disposizioni del presente Codice e degli standard e dei livelli di qualità individuati e periodicamente aggiornati dall'AgID con proprie Linee guida tenuto anche conto dell'evoluzione tecnologica. (art. 7 comma 2)





Il codice dell'amministrazione digitale

Gli obblighi

- Tutte le Pubbliche Amministrazioni **sono obbligate ad accettare**, tramite la piattaforma PagoPA, i **pagamenti** spettanti a qualsiasi titolo **attraverso sistemi di pagamento elettronico**, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. (art. 5 comma 1)



- Al fine di favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione e garantire il necessario coordinamento sul piano tecnico delle varie iniziative di innovazione tecnologica, **tutte le pubbliche amministrazioni**, nell'ambito delle risorse disponibili, **progettano, realizzano e sviluppano i propri sistemi informatici e servizi digitali**, in coerenza con gli obiettivi dell'agenda digitale italiana ed europea e nel rispetto del **codice di condotta tecnologica** [....].

Il **codice di condotta tecnologica** disciplina le modalità di **progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche**, nel rispetto del principio di non discriminazione, dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone e della disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica. Le pubbliche amministrazioni che avviano progetti di sviluppo dei servizi digitali **sono tenute** a rispettare il codice di condotta tecnologica. (art. 13-bis)





Il codice dell'amministrazione digitale

Gli obblighi

- Nella realizzazione e nello sviluppo dei sistemi informativi, **è sempre assicurata l'integrazione con le piattaforme abilitanti** (PagoPA, ANPR, ANA, Anagrafe nazionale dell'Istruzione, APP IO, etc..), nonché la **possibilità di accedere da remoto** ad applicativi, dati e informazioni necessari (art. 13 bis comma 4)
- I dati delle pubbliche amministrazioni **sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili** con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne **consentano la fruizione e riutilizzo**, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati. (art. 50 comma 1)
- **Qualunque dato** trattato da una pubblica amministrazione [...] **è reso accessibile** e fruibile alle altre amministrazioni **quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali** dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima [...]. Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati [...] **ne assicurano la fruizione** da parte dei soggetti che hanno diritto ad accedervi. (art. 50 comma 2 e 2-ter)
 - Il **trasferimento di un dato** da un sistema informativo a un altro **non modifica la titolarità del dato e del trattamento**, ferme restando le responsabilità delle amministrazioni che ricevono e trattano il dato in qualità di titolari autonomi del trattamento. (art. 50 comma 3-bis)





Il codice dell'amministrazione digitale

Gli obblighi

Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, **con mezzi informatici** secondo le disposizioni di cui al CAD e alle Linee guida AgID (art. 40 comma 1)

Le pubbliche amministrazioni **gestiscono i procedimenti amministrativi** utilizzando **le tecnologie dell'informazione e della comunicazione**. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità o integrazione. (art. 41 comma 1)



Il codice dell'amministrazione digitale

Vigilanza e
sanzioni

Violazione degli obblighi di transizione digitale
(art-18-bis)



L'AgID **esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio** sul rispetto delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, e **procede**, d'ufficio ovvero su segnalazione del difensore civico digitale, all'accertamento delle relative violazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

L'AgID **richiede e acquisisce** presso le pubbliche amministrazioni, **dati, documenti e ogni altra informazione** strumentale e necessaria. La **mancata ottemperanza** alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al secondo periodo ovvero la trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri **è punita** ai sensi del comma 5, **con applicazione della sanzione ivi prevista ridotta della metà**.



Il codice dell'amministrazione digitale

Vigilanza e sanzioni

Violazione degli obblighi di transizione digitale (art-18-bis)



L'AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state commesse una o più violazioni delle disposizioni [...], **procede alla contestazione nei confronti del trasgressore**, assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti difensivi e documentazione e per chiedere di essere sentito.

L'AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni contestate, **assegna al trasgressore un congruo termine perentorio, proporzionato rispetto al tipo e alla gravità della violazione**, per conformare la condotta agli obblighi previsti dalla normativa vigente, **segnalando le violazioni all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione**, nonché ai competenti **organismi indipendenti di Valutazione (OIV)**. L'AgID pubblica le predette segnalazioni su apposita area del proprio sito internet Istituzionale.

Le violazioni accertate dall'AgID rilevano ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comportano responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



Il codice dell'amministrazione digitale

Vigilanza e
sanzioni

Violazione degli obblighi di transizione digitale
(art-18-bis)



In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni da parte dell'AgID ovvero di trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonché di violazione degli obblighi previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale [...] ove **la pubblica amministrazione non ottemperi** all'obbligo di conformare la condotta nel termine fissato, **l'AgID irroga la sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo di euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000.**

Contestualmente all'irrogazione della sanzione nei casi di violazione del CAD e delle norme in materia di digitalizzazione nonché di violazione degli obblighi connessi al codice di condotta tecnologica, l'AgID segnala la violazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri che avvia le azioni di diffida nei confronti del soggetto responsabile della condotta e, in caso di inerzia, attiva i poteri sostitutivi.



Il codice dell'amministrazione digitale

Le sanzioni

In caso di violazione degli obblighi connessi ai diritti ai servizi «on-line» semplici e integrati, **gli utenti**, fermo restando il diritto di rivolgersi al **difensore civico digitale** [...], **possono agire in giudizio** (art. 7 comma 4)

L'AgID **verifica il rispetto del codice di condotta tecnologica** da parte dei soggetti interessati e può diffidare i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal codice.

La **progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di servizi digitali e sistemi informatici in violazione del codice di condotta tecnologica** costituiscono **mancato raggiungimento di uno specifico risultato** e di **un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti** e comportano **la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.** (art. 13 bis co 5)



L'**inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili i dati** [...] costituisce **mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti** e comporta **la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.** (art. 50 comma 3-ter)



Il codice dell'amministrazione digitale

Le sanzioni

L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi dati ovvero i dati aggregati e anonimizzati (mancata alimentazione della Piattaforma Nazionale Dati) costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture. (art. 50-ter)





Le Anagrafi centrali e gli screening oncologici: l'ANPR



MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 marzo 2023.

Modalità di attribuzione, da parte dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, di un codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.

1. L'ID ANPR è integrato in ANPR per la **corretta identificazione del cittadino registrato in ANPR al fine di garantire l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni** e dei gestori di servizi pubblici di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b) , nei limiti della conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti.
2. L'ID ANPR è **attribuito ad ogni individuo all'atto della sua iscrizione in anagrafe**, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 7 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e conseguente registrazione in ANPR.
3. [...] le pubbliche amministrazioni, **utilizzano l'ID ANPR come chiave di ricerca primaria per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità di ANPR con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni** e dei gestori di pubblici servizi, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del CAD.

<https://www.anagrafenazionale.interno.it/>



Le Anagrafi centrali e gli screening oncologici: l'ANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 1° giugno 2022.

Istituzione dell'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).

ANAGRAFE NAZIONALE ASSISTITI



Cosa contiene



a) **gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale**, inclusi gli assistiti dai SASN [...], per i quali vengono indicati, tra gli altri, anche i dati necessari per la corretta identificazione dell'assistito in fase di alimentazione del FSE di cui all'art. 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 2015, n. 178;

b) **gli assistibili dal Servizio sanitario nazionale** e i **contatti** ossia i **sogetti che hanno usufruito di prestazioni** sanitarie erogate nell'ambito del SSR ma che non sono «assistiti» o «assistibili»;


c) i **medici convenzionati** del Servizio sanitario nazionale e i **medici SASN**;

d) i **codici delle esenzioni** nazionali, regionali e dei SASN ;

e) le corrispondenze comuni-ASL.



Le Anagrafi centrali e gli screening oncologici: l'ANA



ASL., Regioni,
MinSan, SASN



* i.e. Dati iscrizione SSR, MMG, Distretto Socio Sanitario

Fonte: <https://salutedigitale.blog/2022/05/25/architettura-e-funzionamento-della-anagrafe-nazionale-degli-assistiti/>
Decreto 1 giugno 2022 - ANA



Le Anagrafi centrali e gli screening oncologici: l'ANA

- L'ANA **subentra alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti** tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, nonché dal SASN, secondo il piano di subentro [..].
- L'ANA **coopera con le banche dati** già istituite a livello regionale e nazionale per le stesse finalità [...], attraverso i servizi di cooperazione.
- I dati dei **soggetti nuovi nati**, comunicati dall'ANPR all'ANA, comprensivi del codice fiscale assegnato dall'Agenzia delle entrate, **vengono resi noti**, ai fini dell'iscrizione, **alle ASL del comune di residenza** per il tramite del sistema ANA.
- A seguito della comunicazione da parte di ANPR ad ANA dei dati relativi agli **assistiti deceduti**, la posizione dei predetti assistiti viene automaticamente chiusa nel sistema ANA.
- Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome, nonché le ASL e i MMG/PLS **hanno accesso** ai servizi di consultazione, estrazione, notifica e registrazione resi disponibili dal sistema ANA.
 - Le **strutture erogatrici hanno accesso** ai servizi di competenza resi disponibili dal sistema ANA.





Le Anagrafi centrali e gli screening oncologici: l'ANA



ANAGRAFE
NAZIONALE DEGLI
ASSISTITI

ANPR

- Attraverso le funzionalità rese disponibili da ANA, nella **struttura sanitaria** in cui avviene la **registrazione di nascita**, in fase di dichiarazione di nascita, i **genitori** esercenti la responsabilità genitoriale **possono già effettuare la scelta del PLS per il nuovo nato**.
- La scelta del PLS si perfeziona solo a fronte della avvenuta registrazione in ANPR del nuovo nato e subordinatamente alle verifiche di competenza della ASL.
- La ASL comunica ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, anche attraverso i servizi di ANA e del FSE, l'esito positivo della scelta del PLS.

Attraverso l'interazione con ANPR, **l'ANA rende disponibile il servizio di verifica del nucleo familiare** per:

- le aziende sanitarie e le regioni / Province autonome di Trento e di Bolzano anche **al fine di attribuire ai soggetti, delegati** ai sensi della normativa vigente, **l'abilitazione ad accedere ai servizi telematici disponibili per conto di un soggetto minore d'età**;
- le aziende sanitarie locali nei casi in cui la scelta del MMG/PLS risulti effettuata in deroga a quanto previsto dall'accordo collettivo nazionale (ACN) o dagli accordi collettivi integrativi regionali e aziendali.





Le Anagrafi centrali e gli screening oncologici: l'ANA



- ANA rende disponibile alle ASL il servizio per il rilascio di un **codice identificativo univoco a livello nazionale per i contatti (i soggetti)** privi di codice fiscale, **utilizzabile limitatamente all'ambito sanitario**.
- ANPR comunica il **trasferimento di residenza di un soggetto** ad ANA, che **provvede immediatamente**, in modalità telematica, **ad iscrivere il soggetto tra gli assistibili della ASL di residenza, registrando altresì le condizioni di esenzione già riconosciute**, che mantengono la propria validità dopo il trasferimento, a livello nazionale, qualora il trasferimento sia verso una regione diversa, nonché a livello regionale qualora il trasferimento sia nell'ambito della medesima regione. ANA **notifica immediatamente** i relativi dati **alle ASL e alle regioni interessate** comunicando contestualmente all'interessato il termine di sessanta giorni lavorativi entro il quale dovrà effettuare la scelta del MMG/PLS. Se il soggetto sceglie il MMG/PLS presso la ASL di nuova residenza, la medesima **ASL comunica immediatamente i dati di propria competenza ad ANA** che iscrive il soggetto tra gli assistiti della predetta ASL e **informa contestualmente**, con modalità telematica, **la regione/ASL di provenienza** della cancellazione dall'elenco degli assistiti e della revoca della precedente scelta del medico.



Ministero della Salute

Al fine di superare i predetti limiti, l'interconnessione dei flussi informativi su base individuale del SSN (decreto attuativo dell'art. 15, c. 25-bis della L. 135/2012) abilita il Ministero della salute ad effettuare analisi dalla prospettiva "paziente-centrica" mediante il "Codice Univoco Nazionale dell'Assistito - CUNA". I contenuti e le modalità di interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi sono disciplinati dal Decreto 7 dicembre 2016, n. 262



L'INTERCONNESSIONE

Il CUNA permetterà di "seguire" gli assistiti nel loro percorso in tutto il territorio nazionale attraverso i diversi *setting* assistenziali.

Il decreto «interconnessione»

Attraverso l'interconnessione si potranno evolvere ulteriormente le possibilità di analisi sulle performance del SSN lato domanda e offerta di prestazioni sanitarie:

Quante prestazioni sono erogate dalle diverse strutture a pazienti di qualunque provenienza

OFFERTA

CI

Codice Identificativo
(codice fiscale, STP, ENI
o TEAM)

Quante prestazioni sono erogate ai residenti delle diverse ASL ovunque sul territorio nazionale (prestazioni/1.000 abitanti)

DOMANDA

CUNI

Codice Univoco Non
Invertibile (passaggio
intermedio)

CUNA

Codice Univoco Nazionale
Assistito (usato per
interconnessione)



L'evoluzione digitale nella P.A.: il documento informatico

Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile **quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore**, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID [...] con modalità tali da **garantire la sicurezza, integrità e immutabilità del documento** e, in maniera manifesta e inequivoca, **la sua riconducibilità all'autore**. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il **suoi valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio**, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immutabilità. (art. 20 comma 1-bis)

Gli **atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici**, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, **costituiscono informazione primaria ed originale** da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. (art. 23-ter comma 1)



Le **pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti**, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, **con mezzi informatici** secondo le disposizioni del CAD e le Linee guida (art. 40 comma 1)



La comunicazione tra P.A. e cittadini

Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile **all'indirizzo elettronico** da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore. (art. 45 comma 2)

Con DPCM è stabilita la data a decorrere dalla quale **le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale** ai sensi del comma 1-bis, **avvengono esclusivamente in forma elettronica.**

Con lo stesso decreto sono determinate **le modalità** con le quali ai predetti soggetti **è attribuito un domicilio digitale** ovvero **altre modalità** con le quali, **anche per superare il divario digitale**, i documenti **possono essere messi a disposizione e consegnati** a coloro che **non hanno accesso ad un domicilio digitale.** (art. 3-bis comma 3)

A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, **le amministrazioni pubbliche** e i gestori o esercenti di pubblici servizi **comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato**, [...], senza oneri di spedizione a suo carico. **Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L'utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale** ai sensi dell' articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. (art. 3-bis comma 4)



La comunicazione tra P.A. e cittadini



Fino alla data fissata nel DPCM, le pubbliche amministrazioni **possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno un domicilio digitale** ovvero nei casi di **domicilio digitale non attivo, non funzionante o non raggiungibile**, come **documenti informatici sottoscritti con firma digitale** o altra firma elettronica qualificata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, **per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento**, **copia analogica di tali documenti** su cui è **apposto a stampa il contrassegno [...]** o **l'indicazione a mezzo stampa del responsabile pro tempore in sostituzione della firma autografa** ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 ovvero **un avviso con le indicazioni delle modalità con le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione e consegnati al destinatario.** (art. 3-bis comma 4-bis)

La **copia analogica con l'indicazione a mezzo stampa** del responsabile in sostituzione della firma autografa [...], **sostituisce il contrassegno e la sottoscrizione autografa**, salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati. (art. 3-bis comma 4-quater)





L'Indice Nazionale dei Domicili digitali (INAD)

L'INAD è l'elenco pubblico contenente i domicili digitali eletti **dalle persone fisiche** nonché dai professionisti e dagli enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese.

L'ANPR riceve richieste di elezione, modifica e cessazione volontaria del **domicilio digitale** da parte delle persone fisiche e le inoltra costantemente all'INAD.

Indice nazionale degli indirizzi PEC di imprese e professionisti (INI-PEC)

Il portale INI PEC (www.inipec.gov.it) gestisce i domicili digitali di imprese e professionisti iscritti ad albi e registri e consente di accedere, senza necessità di autenticazione, all'elenco pubblico degli indirizzi di posta elettronica certificata di imprese e professionisti.

Gli ordini e collegi professionali sono tenuti al costante aggiornamento dell'INI-PEC.

La Legge 2/2009 prevede l'**obbligo in capo ai professionisti iscritti agli Albi** di possedere una casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) da comunicare agli Ordini di appartenenza





Evoluzione del modello di recapito delle comunicazioni



DOMICILIO DIGITALE





Protocollare

Classificare

Repertoriare

Trasmettere

Scartare

Ricevere

Condividere

Semplificare

Copiare

Registrare

Scansionare

Archiviare

Smistare

Autocertificare

Reingegnerizzare

Pubblicare

Annullare

Proceduralizzare

Duplicare

Conservare

Firmare

Fascicolare

Proteggere


Assegnare

Spedire





Il modello di gestione delle comunicazioni a supporto dei programmi di screening





Piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

PagoPA S.p.A.

DECRETO 8 febbraio 2022, n. 58.

Regolamento recante piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione.

Piattaforma Notifiche



- **Decreto semplificazioni:** art.26 del Decreto Legge n.76 del 16 luglio 2020 «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*» convertito dalla Legge n.120 dell'11 settembre 2020 e modificato dal decreto Legge n.77 del 31 maggio 2021.
- **Regolamento recante piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione:** DPCM n.58 dell'8 febbraio 2022.
- **Decreto costi:** Decreto 30 maggio 2022 «*Individuazione dei costi e dei criteri e modalità di ripartizione e ripetizione delle spese di notifica degli atti tramite la piattaforma di cui all'art.26, comma 14 del Decreto Legge 16 luglio 2022, n.76*».



Piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione

PagoPA S.p.A.

LA PIATTAFORMA

La piattaforma per la notificazione degli atti della PA **digitalizza** e **semplifica** la gestione del processo di invio e consegna delle **comunicazioni a valore legale** della PA verso i cittadini e le imprese.

BENEFICI PER GLI ENTI

- Garanzia di recapito della comunicazione;
- Semplificazione del processo di invio e riduzione dei tempi;
- Risparmio dei costi di notificazione e di processo.

Piattaforma Notifiche



FUNZIONI


- Centralizza e uniforma il processo di notificazione;
- Garantisce la consegna della notifica ai destinatari.

BENEFICI PER I CITTADINI

- Unico cassetto digitale contenente tutti gli atti ricevuti dalla PA.
- Semplificazione del processo e comunicazioni pervasive grazie all'integrazione con Piattaforma pagoPA, app Io, etc.

COME FUNZIONA

Processo di notificazione mediante Piattaforma Notifiche





Processo AS IS

Le fasi di gestione delle notifiche a valore legale

PagoPA S.p.A.

Piattaforma Notifiche

Il processo di **notifica a valore legale**, digitale o analogica, viene ad oggi gestito in proprio da ciascuna PA, che si fa carico diretto di tutte le fasi dettagliate di seguito.

Oltre ai **costi espliciti** derivanti dall'**invio della notifica**, l'Ente mittente sopporta **ulteriori costi interni e di personale, non sempre esplicitati**, legati a tutte le fasi del processo.

	FASE	AZIONI DELLA PA MITTENTE	COSTI DIRETTI	COSTI INTERNI E DI PERSONALE
1	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	Procedura di affidamento, secondo il Codice degli Appalti, di: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Servizio di stampa; ➤ Servizio di postalizzazione; ➤ Soluzione di gestione PEC. 		
2	PRODUZIONE ATTO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Produzione del documento da recapitare; ➤ Indicazione del destinatario. 		
3	IDENTIFICAZIONE RECAPITO	Ricognizione degli indirizzi – digitali e fisici – del destinatario.		
4	NOTIFICA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Per notifiche digitali: invio mediante gestionale PEC; ➤ Per notifiche analogiche: affidamento al postalizzatore del documento da notificare, correlato dall'indirizzo di notifica; Tutti i tentativi di notifica sono a carico della PA mittente.		
5	EVIDENZE DI NOTIFICA	Raccolta delle evidenze di notifica: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ricevute di invio e accettazione PEC; ➤ Ricevute cartacee raccomandata. 		



Processo TO BE

L'impatto sul processo dell'Ente

PagoPA S.p.A.

Piattaforma Notifiche

Con Piattaforma Notifiche **la PA mittente deve semplicemente produrre l'atto da notificare** e depositarlo in Piattaforma, corredato dal Codice Fiscale del destinatario.

La Piattaforma, in piena autonomia, gestisce tutti i tentativi di invio digitali e analogici, mettendo a disposizione della PA tutte le certificazioni opponibili ai terzi.

	FASE	AZIONI DELLA PA MITTENTE	COSTI DIRETTI	COSTI INTERNI E DI PERSONALE	PIATTAFORMA NOTIFICHE
	1 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	Nessuna procedura di affidamento necessaria. Il servizio di invio mediante postalizzazione analogica è affidato con gara unica nazionale.			
	2 PRODUZIONE ATTO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Produzione del documento da recapitare; ➤ Indicazione del destinatario. 			
	3 IDENTIFICAZIONE RECAPITO	Nessuna azione. PN identifica gli indirizzi di recapito, digitali o analogici, dal CF.			
	4 NOTIFICA	Nessuna azione. PN procede in piena autonomia ai tentativi di notifica digitali e analogici.			
	5 EVIDENZE DI NOTIFICA	Nessuna azione. PN rende disponibili alla PA mittente: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gli atti opponibili ai terzi che certificano il caricamento; ➤ Le certificazioni di cambiamento di stato della notifica. 			



Impatti

I risparmi per l'Ente generati dal nuovo processo

PagoPA S.p.A.

Piattaforma Notifiche

FASE	AREE DI EFFICIENTAMENTO	QUANTIFICAZIONE DEI RISPARMI
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> Procedure di affidamento per stampa, postalizzazione e gestione PEC necessarie a livello di singolo ente (gara unica nazionale PN). 	<ul style="list-style-type: none"> Azzeramento dei costi interni dell'Ente per la gestione delle procedure di affidamento, svolte a livello centralizzato per Piattaforma Notifiche.
PRODUZIONE ATTO	<ul style="list-style-type: none"> Produzione e stampa dell'atto 	<ul style="list-style-type: none"> Nessun costo interno per l'eventuale stampa dell'atto anche in caso di invio cartaceo.
IDENTIFICAZIONE RECAPITI	Ricognizione dei recapiti del destinatario: <ul style="list-style-type: none"> Domicili digitali Indirizzi fisici. 	<ul style="list-style-type: none"> Nessun costo interno per canoni di interrogazione di banche dati (ad es. INI-PEC); Nessun costo per ingaggio terze parti in caso di irreperibilità - Messi comunali, ufficiali giudiziari. Azzeramento dei costi interni all'ente per i tentativi di invio su domicilio digitale e verso indirizzi fisici. Riduzione sostanziale dei costi di notifica <ul style="list-style-type: none"> Notifica digitale: 2€ - di cui 1€ per i costi di PN e 1€ a ristoro dei costi interni dell'Ente Mittente; Con Raccomandata A/R su PN: 3,33€* + costo di notifica digitale; Con Raccomandata L.890 su PN: 7,43€* + costo di notifica digitale.
NOTIFICA	<ul style="list-style-type: none"> Notifica con recapito su domicilio digitale; Notifica analogica via Raccomandata. 	
EVIDENZE DI NOTIFICA	Tracking del processo di notifica end to end:+ <ul style="list-style-type: none"> Atti di perfezionamento della notifica opponibili ai terzi; Certificazioni di cambiamento di stato della notifica. <ul style="list-style-type: none"> Individuazione del destinatario irreperibile. 	<ul style="list-style-type: none"> Riduzione dei costi di gestione contenzioso per difetto di notifica. Azzeramento dei costi di registrazione delle ricevute cartacee.

La multicanalità digitale a supporto dei programmi di screening: la piattaforma Sm@rtScreening



Telefonata automatica per: informativa privacy breve, conferma dato contatto, conferma utilizzo dato contatto, recall appuntamento, conferma o cancellazione o richiesta assistenza da parte del Centro Screening ASL



Reminder a mezzo e-mail



Reminder via instant messaging (sms, whatsapp)




Cancellazione «on demand» h24, 7x7



App IO per

- Notifica di avvisi
- Consultazione appuntamenti per screening
- Conferma, cancellazione o richiesta spostamento appuntamenti screening
- Messa a disposizione di documenti (es. inviti)
- Consenso informato
- Informativa e consenso privacy
-





La multicanalità digitale a supporto dei programmi di screening: i primi risultati della piattaforma Sm@rtScreening



Avvio servizio		Invito recapitato			Invito non recapitato			Altre fattispecie		
		Cancellato per indisponibilità	Cancellato per rinuncia	Appuntamento confermato	Cancellato per indisponibilità	Cancellato per rinuncia	Appuntamento confermato	Appuntamento già gestito con altri strumenti	Persona errata	Mancata risposta
Ottobre 2022	Cervice uterina	9.639	16.093	30.860	5.133	12.859	12.441	13.386	4.805	80.721
Giugno 2022	Colon retto	176	-	9.703	-	-	1.543	-	433	6.512
Giugno 2022	Mammella	7.028	9.703	27.676	4.613	10.593	16.919	20.914	6.006	89.308
	Totali per contatto	16.843	25.796	68.239	9.746	23.452	30.903	34.300	11.244	176.541
	Totale contatti	220.523								






Work in
Progress

La multicanalità digitale a supporto dei programmi di screening: i chatBot e i voiceBot della Sm@rtScreening



- Informazioni generali e validate sui programmi di **screening oncologico** con risposte in linguaggio naturale sulla base dei documenti nazionali «le 100 domande» e della strategia di comunicazione condivisa
- Integrazione con il «SlRS» per accedere (previa verifica identità) a **informazioni e servizi personalizzati**
- Unico punto di contatto regionale per l'accesso a informazioni e servizi con inoltro, in caso di necessità, della chiamata ai Centri Screening ASL



Attivazione prevista
entro settembre 2023



C'è vero progresso solo
quando i vantaggi di una
nuova tecnologia
diventano per tutti.

-Henry Ford-



Nehludoff Albano

Dirigente del Servizio Promozione della Salute – Regione Puglia

n.albano@regione.puglia.it – tel. 0805403267